

SULL'ESENZIONE IMU PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE

Sentenza del 21.04.2026, dep.il 24.4.2026 n. 6209 – Corte di Giustizia

Tributaria I grado di Roma, Sez. 1

Composizione

Presidente Dott. Giuseppe Di Martino

Relatore Dott. Vincenzo Starita

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Avviso di accertamento IMU – Fabbricati costruiti e destinati alla vendita –
Esenzione – Condizioni e requisiti

Massima

In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art 13, comma 9-*bis*, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 124/2013, va riconosciuta solo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non può essere estesa, alla luce di un coordinamento sistematico con l'art 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 13, co. 3, del D.L. n. 201/1011 - che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo - anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati per essere destinati dall'impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 504/1992, art. 8

Conformità

Cass. ord. n. 10392/2025

Anno pubb.

2026